




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1864

Legge europea 2013-*bis*

N. 57 – 23 gennaio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1864

Legge europea 2013 *bis*

N. 57 – 23 gennaio 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**  
**Tel. 2174 – 9455**

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**  
**Tel 3545 – 3685**

Estremi del provvedimento

**A.C.** 1864

**Titolo breve:** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 *bis*.

**Iniziativa:** governativa  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** XIV Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Bordo

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

**Destinatario:** XIV Commissione

**Oggetto:** testo del provvedimento



## INDICE

<b>ARTICOLO 2</b> .....	<b>4</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E RIMPATRI .....	4
<b>ARTICOLO 5</b> .....	<b>5</b>
REGIME IRPEF PER I SOGGETTI NON RESIDENTI.....	5
<b>ARTICOLO 6</b> .....	<b>8</b>
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI.....	8
<b>ARTICOLO 7</b> .....	<b>9</b>
IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO .....	9
<b>ARTICOLO 8</b> .....	<b>10</b>
RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AVENTI AD OGGETTO FONTI DI ENTRATA CHE COSTITUISCONO RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA .....	10
<b>ARTICOLO 11</b> .....	<b>11</b>
DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE DELLE NAVI DA PESCA .....	11
<b>ARTICOLO 12</b> .....	<b>12</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELL'ELABORAZIONE DI TALUNI PIANI O PROGRAMMI IN MATERIA AMBIENTALE. ....	12
<b>ARTICOLO 14</b> .....	<b>13</b>
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALL'INFRASTRUTTURA TERRITORIALE NELL'UE. ....	13
<b>ARTICOLO 15</b> .....	<b>14</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .....	14
<b>ARTICOLO 16</b> .....	<b>15</b>
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....	15
<b>ARTICOLO 17</b> .....	<b>16</b>
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE.....	16
<b>ARTICOLO 18</b> .....	<b>20</b>
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE .....	20

<b>ARTICOLO 19</b> .....	<b>21</b>
ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS NEL SETTORE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ALL’INGROSSO.....	21
<b>ARTICOLO 22</b> .....	<b>22</b>
RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.....	22
<b>ARTICOLO 23</b> .....	<b>26</b>
RISARCIMENTO DEI DANNI PER VIOLAZIONE MANIFESTA DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA .....	26
<b>ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3</b> .....	<b>28</b>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMI MEDI STANDARDIZZATI DI GASOLIO IN AGRICOLTURA .....	28
<b>ARTICOLO 25, COMMI 1, 4 E 5</b> .....	<b>29</b>
COPERTURA FINANZIARIA.....	29

## PREMESSA

Il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2013).

Il testo è corredato di relazione tecnica.

La relazione tecnica precisa che il disegno di legge risponde alla necessità di adempiere ad obblighi per i quali la Commissione europea ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a casi di pre-infrazione<sup>1</sup> e a procedure d'infrazione. Tutte le disposizioni del provvedimento mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie in favore dell'Unione europea e a prevenire aggravii finanziari a carico delle casse dello Stato. Infatti, in caso di mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei, le sanzioni si articolano in due voci: una penalità da 10.880 a 652.800 euro al giorno (per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di prima istanza della Corte di giustizia europea) e una somma forfetaria, pari a 8.854.000 euro, che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di giustizia europea a norma dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La relazione illustrativa evidenzia inoltre che con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato.

Residuando ancora una parte di precontenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, occorre fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia.

Sinteticamente, con il presente disegno di legge il Governo intende:

- chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU pilot;
- dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- dare attuazione a due regolamenti (UE);
- dare attuazione a una decisione EURATOM del Consiglio.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

---

<sup>1</sup> Procedure di pre-infrazione avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot. Il sistema EU Pilot è lo strumento principale di comunicazione e di cooperazione tramite il quale la Commissione trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 2

#### Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri

**La norma** reca la novella del D.lgs. n. 286/1998 (testo unico sull'immigrazione), intervenendo sulla disciplina dell'espulsione dello straniero irregolare.

In particolare viene disposto:

- la sostituzione dell'art. 5, comma 7, del testo unico, prevedendo che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato UE – e che è tenuto a dichiarare la propria presenza al questore entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato - possa essere espulso, verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso, solo qualora si trattenga oltre 3 mesi (periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schengen) [comma 1, lett. a) e b)].

L'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 286/1998, sostituito dalla norma in riferimento, nel testo vigente, prevede che gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato UE, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa;

- l'introduzione del nuovo comma *3-septies*, all'art. 13 del testo unico, prevedendo che, nel caso dei reati di ingresso e soggiorno illegale<sup>2</sup> o di violazione dell'ordine di allontanamento<sup>3</sup>, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita e che i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti vengano convertiti nella corrispondente pena pecuniaria<sup>4</sup> [comma 1, lett. c)];
- l'introduzione del nuovo comma *14-bis*, all'art. 13 del testo unico, prevedendo la registrazione e l'inserimento del divieto di reingresso per lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione nel sistema informativo Schengen [comma 1, lett. d)].
- la modifica dell'art. 14, comma *5-bis*, primo periodo, del testo unico, prevedendo che, oltre che nei casi già disciplinati dalla medesima norma, il questore ordini allo

---

<sup>2</sup> Di cui all'art. 10-bis, del testo unico

<sup>3</sup> Di cui all'art. 14, comma *5-ter* e comma *5-quater*.

<sup>4</sup> Secondo i criteri di ragguglio di cui all'art. 55, commi 2 e 6 del D. lgs. n. 274/2000.

straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni qualora non emerga, dalle circostanze concrete, alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o provenienza [comma 1, lett. e)].

L'art. 14, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico, nel testo vigente, prevede che il questore ordini allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale;

- l'introduzione del nuovo comma 1-bis, all'art. 16 del testo unico, prevedendo la rimodulazione della durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale o di violazione dell'ordine di allontanamento, (fissato a legislazione vigente in non meno di 5 anni) equiparandola a quella del divieto di reingresso per altre ipotesi, ossia non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni [comma 1, lett. f) e g)].

La **relazione tecnica**, con riguardo alla norma di cui comma 1, lett. d) (inserimento dei divieti di reingresso nel sistema informativo Schengen) afferma che questa concerne un adempimento in merito al quale - pur in assenza dell'espressa disposizione evidenziata dalla Commissione europea - gli uffici competenti già provvedono a far data dall'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che ne rappresenta il fondamento giuridico. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle affermazioni della RT.

## ARTICOLO 5

### Regime IRPEF per i soggetti non residenti

**La norma** interviene sul regime fiscale dei soggetti che, pur lavorando in Italia, sono residenti in altri Stati membri dell'Unione europea o in un altro Paese dello Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni (c.d. non residenti Schumacker)<sup>5</sup>.

Ai soggetti indicati, se realizzano almeno il 75% del reddito complessivo in Italia, si applicano:

---

<sup>5</sup> Modifica necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2013/2027 notificata con lettera di costituzione in mora C(2013)2223 del 25 aprile 2013.

- le detrazioni IRPEF per familiari a carico e le detrazioni IRPEF per oneri spettanti ai cittadini italiani, purché i soggetti non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza (comma 1);
- il regime fiscale agevolato (c.d. regime dei minimi) di cui all'art. 1, c. 96-117, della legge n. 244/2007 (comma 2).

**La relazione tecnica** quantifica gli effetti finanziari considerando distintamente la detrazione IRPEF per familiari a carico, la detrazione IRPEF per oneri e il regime dei minimi.

#### Detrazione IRPEF per familiari a carico

La relazione tecnica fa riferimento alle disposizioni che, annualmente, dispongono la proroga della detrazione per carichi di famiglia in favore dei non residenti. In particolare, la RT richiama l'art. 1, comma 1324, della legge n. 296/2006 che dispone, in via transitoria, l'applicazione della disciplina in commento.

Per la quantificazione, sono riportati i dati della relazione tecnica allegata all'ultimo provvedimento di proroga<sup>6</sup>. In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, risulta che circa 4.000 soggetti non residenti hanno segnalato la presenza di carichi familiari. La platea risulta più esigua rispetto ad anni di imposta precedenti, per i quali si stimava un numero di beneficiari pari a circa 6.000 unità. Ipotizzando una detrazione media pro-capite pari a 1.500 euro, si ottiene una perdita di gettito IRPEF, in termini di competenza, pari a 6 milioni di euro annui.

Gli effetti di cassa, riportati nella seguente tabella, sono valutati sulla base della modulazione indicata nelle singole disposizioni di proroga approvate negli anni precedenti.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2014	2015	2016
IRPEF carichi familiari	-1,4	-6,0	-6,0

#### Detrazione IRPEF per oneri

In base ai dati relativi alle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2011, risultano circa 80.000 soggetti non residenti.

Mediante opportune elaborazioni, volte ad individuare lo Stato di residenza dichiarato, si stima un numero di soggetti potenzialmente rientranti nelle caratteristiche indicate dalla norma di circa 50.000.

Attribuendo, prudenzialmente, a ciascuno di essi un importo medio di detrazione di 100 euro, si stima una perdita di gettito IRPEF di circa 5 milioni di euro annui.

Gli effetti di cassa, riportati nella seguente tabella, sono valutati considerando una misura dell'acconto pari al 75%.

<sup>6</sup> Articolo 1, comma 526, legge n. 228/2012 che ha disposta la proroga per l'anno 2013.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2014	2015	2016
IRPEF detrazione per oneri	0	-8,8	-5,0

### Regime dei minimi

Sono stati considerati i soggetti che, nella dichiarazione IVA presentata nel 2012, hanno compilato la sezione “non residente” nel frontespizio.

Da tale platea sono stati selezionati soltanto 800 soggetti che possiedono le caratteristiche per accedere al regime fiscale agevolato. Data l'esiguità del numero, si è ipotizzato, in via prudenziale, che tali soggetti abbiano le caratteristiche indicate nella norma in esame. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti esaminati, l'effetto in termini di perdita di gettito complessiva è stimato in circa 2 milioni di euro annui.

Gli effetti di cassa sono riportati nella seguente tabella.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2014	2015	2016
IRPEF	0	-3,9	-2,2
Addizionali locali	0	-0,14	-0,14
IRAP	0	-0,1	-0,06
IVA	0	-0,2	-0,2
Imposta sostitutiva	0	+1,0	+0,6
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>-3,34</b>	<b>-2,0</b>

**Al riguardo,** si evidenzia che la quantificazione relativa alla detrazione IRPEF per familiari a carico risulta coerente con la stima contenuta nell'ultima norma di proroga approvata (legge di stabilità 2013). Si segnala, tuttavia, che la relazione tecnica considera i dati relativi alle dichiarazioni presentate nel 2010 (anno 2009) pur essendo disponibili dati più aggiornati. In proposito, andrebbe chiarito se l'utilizzo dei dati 2009 risponda eventualmente ad un criterio di prudenzialità dovuto alla verifica di un numero di soggetti inferiori in base ai dati del 2010. Tale chiarimento appare opportuno anche al fine di esplicitare il numero dei soggetti potenzialmente interessati dal beneficio in base alle dichiarazioni IRPEF più aggiornate.

In merito alle altre due quantificazioni, tenuto conto che le stesse si riferiscono a nuove fattispecie in relazione alle quali non sussistono presumibilmente dati di riferimento a supporto dei parametri utilizzati, appare comunque opportuna una conferma che i medesimi parametri rispondano a criteri di prudenzialità.

## ARTICOLO 6

### Modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

**La norma** modifica la disciplina dell'imposta sulle donazioni e sulle successioni<sup>7</sup>, prevedendo che:

- a) le cause di esclusione dall'imposta previste dalla normativa vigente per i lasciti in favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni, si applichino anche nel caso in cui i predetti siano istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, indipendentemente dall'esistenza di condizioni di reciprocità con i predetti Stati (tali condizioni di reciprocità sono invece richieste dalla normativa vigente, che resta invariata con riferimento agli stati non appartenenti alla UE e allo SEE);
- b) non concorrono a formare l'attivo ereditario (con conseguente esclusione dalla base imponibile) i titoli del debito pubblico, o ad essi equiparati, emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

**La relazione tecnica** afferma che,

- con riferimento alla lettera a) si determina una perdita di gettito potenziale di trascurabile entità, sia perché applicabile verso i soli soggetti residenti in paesi in cui non vige la condizione di reciprocità, sia perché i maggiori organismi internazionali senza scopo di lucro hanno già una loro sede o rappresentanza in Italia. Si ritiene pertanto esiguo il numero di casi cui viene esteso il beneficio dell'esenzione per effetto della norma in esame;
- con riferimento alla lettera b), data l'indisponibilità di dati puntuali per una valutazione precisa degli effetti della disposizione, la relazione tecnica stima un minor gettito di 1,6 mln di euro annui sulla base delle seguenti considerazioni: Dai dati dell'Anagrafe tributaria, relativamente al 2009, risulta una base imponibile dell'imposta di successione pari a circa 50 mld di euro. Di questi, 11 mld sono imputabili alla voce "aziende, azioni ed obbligazioni". Inoltre l'ammontare complessivo dell'imposta di successione ammonta a circa 317 mln di euro, di cui si assume, in proporzione, che 70 mln siano imputabile alla predetta voce. Dai dati della Banca d'Italia, l'ammontare di titoli di debito estero sul totale delle attività finanziarie detenute da persone fisiche residenti in Italia ammonta a circa il 4,5%. Ipotizzando una distribuzione lineare delle attività finanziarie all'interno dei patrimoni caduti in successione, si ottiene un ammontare di imposta imputabile ai

---

<sup>7</sup> Di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

titoli emessi da stati esteri pari a circa 3,4 mln di euro. Nell'ipotesi che i titoli emessi da Stati membri della UE o aderenti all'accordo SEE rappresentino il 50% del totale, si perviene a una perdita di gettito di 1,6 mln annui.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare in merito al punto b), tenuto conto che la quantificazione appare ispirata a criteri prudenziali.

Si segnala infatti che da altra pubblicazione della Banca d'Italia<sup>8</sup> risulta che alla fine del 2012, su un totale di attività finanziarie detenute dalle famiglie pari a 3.670 miliardi di euro, l'incidenza dei titoli esteri ammonta a 129,6 mln, con un'incidenza del 3,5%, contro il 4,5% considerato, prudenzialmente, dalla relazione tecnica.

Quanto al punto a), si prende atto di quanto evidenziato dalla RT riguardo all'esiguità dei relativi effetti di gettito e, quindi, al carattere trascurabile della conseguente perdita di gettito. Si osserva tuttavia che la RT non fornisce elementi di valutazione, volti a suffragare l'irrilevanza di tali effetti. In proposito appare quindi opportuna una conferma da parte del Governo.

## ARTICOLO 7

### Imposta sul valore delle attività detenute all'estero

**La norma** restringe, a decorrere dal 2014, l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore delle attività detenute all'estero ai soli prodotti finanziari, escludendo, quindi, tutte le altre attività finanziarie.

**La relazione tecnica** afferma che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le altre attività finanziarie in circa 668 milioni di euro. Applicando l'aliquota dello 0,15% e una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari a un terzo (come da metodologia applicata in sede di relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento originario), la RT stima una perdita di gettito di circa 0,7 milioni di euro su base annua.

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

*(milioni di euro)*

	2014	2015	2016
<b>IVAFE</b>	-0,7	-0,7	-0,7

<sup>8</sup> Cfr. il Supplemento al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - La ricchezza delle famiglie italiane, del 13 dicembre 2013, Tavola A3.

**Al riguardo** si osserva che la quantificazione dell'effetto di perdita di gettito sembra lievemente sottostimata, dal momento che la RT utilizza un'aliquota dello 0,15% in luogo dell'aliquota effettiva pari allo 0,2% come modificata, a decorrere dal 2014, dal comma 582, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2014. In proposito andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo.

Appare, inoltre, opportuno che vengano acquisiti ulteriori elementi informativi in merito ai dati utilizzati ai fini della stima degli effetti recati dalla disposizione, con particolare riferimento al valore delle attività finanziarie che verrebbero escluse dal campo di applicazione della disciplina IVAFE e indicate nella presente RT in misura pari a circa 668 milioni di euro. Tali elementi appaiono necessari tenuto conto che, alla luce dei dati forniti in sede di RT allegata al ddl di stabilità 2014, tale importo rappresenta il 6% del totale delle attività finanziarie.

In proposito si rileva che la RT allegata al ddl di stabilità indicava in misura pari a circa 11,1 miliardi di euro l'ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie oggetto della disciplina in esame.

## **ARTICOLO 8**

### **Riscossione coattiva dei crediti aventi ad oggetto fonti di entrata che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea**

**La norma** dispone che l'art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012<sup>9</sup> - ai sensi del quale la riscossione coattiva di crediti di importo fino a 1.000 euro non possa essere attivata prima che siano decorsi 120 giorni dall'invio di un avviso contenente il dettaglio del ruolo – non trova applicazione per la riscossione coattiva di risorse proprie dell'Unione europea<sup>10</sup> e dell'IVA sulle importazioni.

**La relazione tecnica** non considera la norma.

---

<sup>9</sup> Al richiamato comma 544 non erano stati ascritti effetti finanziari.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione del Consiglio n. 2007/436 sono risorse proprie dell'UE le entrate provenienti: a) da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi; b) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie; c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri. Costituiscono inoltre risorse proprie le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune.

**La relazione illustrativa** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

## ARTICOLO 11

### **Delega in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle navi da pesca**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca (comma 1).

Il decreto legislativo è adottato, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei specifici principi e criteri direttivi, tra i quali:

- garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti [comma 3, lettera *b*];
- applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio [comma 3, lettera *c*];
- definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza [comma 3, lettera *b*]
- riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo e adeguamento delle relative sanzioni alle peculiarità del settore delle navi da pesca [comma 3, lettera *g*].

In particolare, si prevedono sanzioni da un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 4.500 per le infrazioni formali, dell'arresto da un minimo di tre mesi fino a un massimo di sei mesi per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi e dell'arresto da un minimo di due mesi fino a un massimo di quattro mesi ovvero dell'ammenda da euro 750 fino a euro 6.400 negli altri casi. Si prevede altresì la rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 50 euro a un massimo di 6.600 euro;

- semplificazione degli adempimenti formali nel rispetto dei livelli di tutela [comma 1, lettera *b*].

Dall'attuazione della delega legislativa in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

La **relazione tecnica** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

## **ARTICOLO 12**

### **Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale.**

**Le norme** aggiungono i commi da 1-bis a 1-septies all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che reca il cosiddetto codice dell'ambiente. L'articolo oggetto di modifica tratta del diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo. Il testo vigente della disposizione si limita ad affermare che chiunque può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

I commi aggiuntivi stabiliscono che nel caso di elaborazione di determinati piani o programmi<sup>11</sup> l'autorità competente è tenuta ad assicurare la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi. L'autorità in questione dà avviso per mezzo della stampa e mediante pubblicazione nel proprio sito web di tali piani e programmi.

L'avviso e la pubblicazione devono contenere l'indicazione del titolo del piano o programma, dell'autorità competente e delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma medesimo.

L'autorità competente deve, inoltre, mettere a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per mezzo di stampa, chiunque può prendere visione del piano o programma e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. L'autorità competente deve tenere adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico nell'adozione del piano o programma. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni comportano per le amministrazioni centrali e territoriali obblighi informativi rivolti verso il pubblico cui si farà fronte ad invarianza della spesa.

---

<sup>11</sup> Si tratta dei piani e dei programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato I alla direttiva 2003/35/CE.

**Al riguardo**, si prende atto che la relazione tecnica afferma che le attività previste dalle norme in esame potranno essere fronteggiate ad invarianza di spesa. Si rileva, tuttavia, che non viene fornita evidenza circa le possibili nuove spese che si ritiene di dover sostenere. Pertanto, premessa la necessità di una conferma della possibilità di realizzare le predette attività nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento all'avviso, per mezzo della stampa, appare necessario che siano precisate le modalità di realizzazione di tale adempimento idonee a garantire tale invarianza finanziaria.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Modifiche alla disciplina relativa all'infrastruttura territoriale nell'UE.**

**Normativa vigente**: la direttiva *Inspire* (acronimo per *Infrastructure for Spatial Information in Europe* - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa) reca le norme per l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea, con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. La direttiva concerne le politiche ambientali comunitarie e le politiche o le attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

In base alle previsioni della direttiva, gli Stati membri sono, inoltre, tenuti ad inviare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva comprendente, tra l'altro, anche un'analisi dei relativi costi/benefici, che deve essere aggiornata con cadenza triennale.

**La norma** reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (*Inspire*) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. Le modifiche in questione riguardano, in particolare, il d.lgs. n. 32/2010 (attuativo della direttiva 2007/2/CE).

In particolare, la norma, che si propone di superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in materia adeguamento del testo del decreto legislativo a quanto previsto dalla direttiva, modifica i seguenti aspetti:

- le finalità e l'ambito di applicazione (lett. a-d);
- i metadati ed il Geoportale nazionale (lett. f, g, n, u);
- l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (lett. h, i, l, m);
- l'accesso al pubblico dei servizi di rete (lett. o, p, q);
- la condivisione ed il riutilizzo dei dati tra autorità pubbliche (lett. r, s);

- il monitoraggio e la rendicontazione (lett. t);

**La relazione tecnica** non considera la norma. La relazione illustrativa precisa che le modifiche apportate al decreto legislativo 32/2010 non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Nulla da osservare** al riguardo.

## ARTICOLO 15

### **Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale**

**La norma** reca la novella del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), intervenendo sulla disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS).

Con specifico riguardo alla pubblicità dei processi decisionali in materia di VIA e VAS, viene, tra l'altro, disposta la sostituzione del comma 2 dell'art. 20, del decreto legislativo in riferimento, con l'adozione di nuove modalità di pubblicazione della notizia dell'avvenuta trasmissione all'autorità competente, da parte del proponente del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale dei progetti sottoposti a VIA. In base alla nuova disposizione, la notizia dovrà essere pubblicata in modo sintetico sul sito web dell'autorità competente nonché, a mezzo stampa a cura e spese del proponente, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale, nel caso di progetti di competenza statale, e su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, nel caso di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Viene inoltre disposto che la summenzionata documentazione progettuale venga depositata su supporto informatico presso i comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province autonome interessate. Viene ammessa la presentazione cartacea nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. I principali elaborati sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente [comma 1, lett. h)].

L'art. 20, comma 2, del D.lgs. 152/2006, nel testo vigente, con riguardo alle fattispecie summenzionate, prevede che venga dato sintetico avviso, a cura del proponente, dell'avvenuta trasmissione nella Gazzetta ufficiale, per i progetti di competenza statale, o nel Bollettino ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di

competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

La **relazione tecnica** non considera le norme.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che gli adempimenti previsti possano essere realizzati senza nuovi oneri per le amministrazioni interessate.

## ARTICOLO 16

### **Delega al Governo in materia di inquinamento acustico**

**La norma**, ai fini della completa armonizzazione della normativa nazionale con quella europea, delega il Governo<sup>12</sup> al riordino dei provvedimenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili<sup>13</sup> (comma 1).

Nello specifico il **comma 1**, prevede l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale e con la direttiva 2000/14/CE, relativa all' emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto<sup>14</sup>.

Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, il **comma 2** prevede:

- la coerenza dei piani di intervento di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal D.M. Ambiente 29 novembre 2000<sup>15</sup> con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE (lettera a);
- l'armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447/1995 (lettera c);
- l'introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447/1995 relativamente agli interventi di

---

<sup>12</sup> La delega deve essere esercitata con uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento interno.

<sup>13</sup> Le sorgenti sonore sono definite ai sensi dall'art. 2, comma 1, lett. c) e d), della legge n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

<sup>14</sup> Si evidenzia che le due direttive in riferimento sono state recepite rispettivamente con il D.lgs. n. 194/2005 e con il D.lgs. 262/2002.

<sup>15</sup> Attuativo dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995 e recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal DM Ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della legge n. 447/1995 per il graduale e strategico raggiungimento dei principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE ;

L'articolo 11 della legge n. 447/1995 prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali. In attuazione di tale norma sono stati emanati, relativamente al traffico ferroviario, il DPR 18 n. 459/1998, relativamente alle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, il DPR n. 304/2001 e, relativamente al traffico veicolare, il DPR n. 142/2004.

Viene previsto, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate adempiono ai compiti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4)

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo, pur considerato che le norme in essere conferiscono una delega legislativa e che la normativa delegata sembra presentare un carattere prevalentemente ordinamentale, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione tecnica volti a confermare la possibilità di attuare i criteri di delega dettati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **ARTICOLO 17**

### **Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale**

Le norme recano disposizioni in materia di danno ambientale, intervenendo con la novella di talune disposizioni del D. lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale).

Le disposizioni, in particolare, definiscono le fattispecie giuridiche in riferimento e disciplinano l'azione risarcitoria e le misure preventive e di ripristino (commi 1-4).

Viene tra l'altro previsto:

- al comma 2, la novella del comma 4 dell'art. 308 del D. lgs. n. 152/2006 al fine di precisare che non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di

precauzione, prevenzione e ripristino se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di opportune misure di sicurezza (lett. a). Si dispone altresì che anche in relazione a tale fattispecie il Ministro dell'ambiente adotta misure per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti (lettera b).

Nel testo vigente, il comma 4 dell'art. 308 del D. lgs. n. 152/2006, qualifica le suddette misure di sicurezza come "astrattamente idonee" (anziché "opportune") e non contempla tale fattispecie tra quelle per le quali il Ministro dell'ambiente, è tenuto ad attivarsi per assicurare il recupero dei costi da parte dell'operatore;

- al comma 3, la novella dei commi 1 e 2 dell'art. 311 del D.lgs. n.152/2006, prevedendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa agire nei confronti del soggetto obbligato al risarcimento del danno ambientale per ottenere il risarcimento in forma specifica in tutti i casi in cui le misure di ripristino risultino impossibili o di "eccessiva onerosità", laddove la legislazione vigente prevede la possibilità di agire in ogni caso per il risarcimento in forma specifica e "se necessario" per equivalente patrimoniale.

Le norme, inoltre, sostituiscono il comma 5, dell'art. 317, del D. lgs. n. 152/2006 che, nel testo vigente, prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, e la successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, con la loro destinazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alla direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da questa derivanti. La nuova disposizione prevede che la summenzionata riassegnazione, avvenga in deroga alle limitazioni disposte in materia, dall'art. 1, comma 46, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) e dall'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) (comma 5).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 46, della legge n. 266/2005 prevede che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea. Le sopra richiamate norme della legge finanziaria 2008, prevedono, inoltre, che a decorrere dal 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da lavoro dipendente" (art 2, comma 615). Negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative (art 2, comma 616). A decorrere dal

2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro (art 2, comma 617).

Viene, infine, esteso il nuovo meccanismo disciplinato dal precedente comma anche ai proventi delle c.d. transazioni globali, di cui all'art. 2 del DL n. 208/2008, prevedendo che tali proventi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato (comma 6).

L'art. 2 del DL n. 208/2008, nel testo vigente, disciplina una procedura di soluzione stragiudiziale dei contenziosi relativi alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. In particolare, la norma prevede che il Ministero dell'ambiente a tal fine predisponga uno schema di contratto per la stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. La norma prevede, inoltre, che i soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle c.d. transazioni globali, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del DL n. 5/2009, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

La **relazione tecnica** non considera le norme.

**Al riguardo**, si evidenzia che la norma di cui al comma 2, novellando il comma 4 dell'art. 308, del D.lgs. n. 152/2006, da un lato (alla lett. a) modifica una delle cause di esonero dell'operatore dai costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino conseguenti il danno ambientale e, dall'altro, (alla lett. b) sembra estendere le ipotesi in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto conseguentemente ad adottare le misure necessarie per consentire all'operatore medesimo il recupero dei medesimi costi. Appare quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che, per effetto delle modifiche illustrate, possano corrispondentemente ampliarsi i casi in cui i predetti costi restino di fatto a carico delle P.A.

Con riguardo al comma 3, appare opportuno, altresì, acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione che, modificando l'art. 311 del D.lgs. n. 152/2006, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa agire nei confronti del soggetto obbligato al risarcimento del danno ambientale per ottenere il risarcimento in forma specifica, in tutti i casi in cui le misure di ripristino risultino impossibili o di "eccessiva onerosità", laddove tale facoltà è prevista dalla vigente normativa in tutti i casi in cui ciò sia necessario.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, con riferimento alla novella dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, - di cui al comma 5 dell'articolo 17 in esame - si segnala che norma in esame prevede esplicitamente che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale siano versate all'entrata del bilancio dello stato per la loro successiva riassegnazione ad uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615 e 616 della legge n. 244 del 2007. Tale disposizione, infatti, vietava la riassegnazione di parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai specifici provvedimenti legislativi contenuti nell'elenco 1 allegato alla suddetta legge, tra i quali figurava l'articolo 114, della legge n. 388 del 2000, poi confluito nel decreto legislativo n. 152 del 2006.

A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca la portata della disposizione e, in particolare, se dalla stessa possano derivare effetti finanziari negativi dal momento che le limitazioni previste dalla legge finanziaria per il 2008 sono state introdotte al fine di conseguire risparmi di spesa, istituendosi al contempo specifici fondi da ripartire nei singoli stati di previsione del bilancio dello Stato (quello relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente è iscritto nel capitolo 3822).

Con riferimento al successivo comma 6, si ricorda che i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalle transazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 208 del 2008, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale affluiscono, a legislazione vigente, al

Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 (capitolo 3071 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), senza specifica finalizzazione.

La modifica delle modalità di iscrizione in bilancio delle suddette somme non sembra determinare effetti a carico della finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo.

## ARTICOLO 18

### Affidamento di incarichi di progettazione

**Normativa vigente.** Il comma 8 dell'art. 90 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) dispone un divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

**Le norme** apportano le seguenti modifiche al citato art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006:

- con una modifica al comma 8, sostituiscono il divieto, per i soggetti che abbiano svolto attività di progettazione di lavori pubblici, di partecipare agli appalti e concessioni dei medesimi lavori con il divieto di essere affidatari dei lavori stessi;
- introducono un comma 8-*bis*, che dispone che i divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con altri operatori.

**La relazione tecnica** non considera le norme.

La relazione illustrativa precisa che le stesse si rendono necessarie per superare i rilevi mossi all'attuale testo dell'art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 dalla Commissione europea, che ha eccepito che l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare non consente al soggetto interessato di dimostrare che, pur avendo eseguito la progettazione

dell'opera, l'espletamento di tale incarico non lo ha posto in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

La relazione afferma infine che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto di quanto riferito nella relazione illustrativa.

## **ARTICOLO 19**

### **Attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso**

**Le norme** intervengono sui poteri di indagine ed esecuzione in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al fine di assicurare l'applicazione del regolamento UE 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (comma 1).

In particolare, detta Autorità può:

- accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti;
- effettuare sopralluoghi e ispezioni;
- chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati;
- intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento;
- presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
- presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.

L'AEEG può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) per lo svolgimento di indagini relative ai casi di sospetta violazione del divieto d'abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*), dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate e del divieto di manipolazione del mercato. L'AEEG si coordina altresì, ferme restando le rispettive competenze, in relazione alla fattispecie trattata, con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) e con la Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (comma 3).

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'AEEG:

- violazione di *insider trading*, da 20.000 euro a 3 milioni di euro;
- manipolazione del mercato, da 20.000 euro a 5 milioni di euro;
- inadempienza dell'obbligo di pubblicazione delle informazione privilegiate, da 20.000 euro a 3 milioni di euro;

- mancata comunicazione all'AEEG di informazioni da parte degli operatori di mercato, da 10.000 euro a 200.000 euro.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare dette sanzioni fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento i procedimenti sanzionatori (commi 4-9).

La **relazione tecnica** afferma che le norme sono relative a nuove attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assegnandole nuovi poteri di indagine e di esecuzione per le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) del mercato, nonché sulle violazioni dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate. Per l'espletamento di tali funzioni, l'Authority si avvarrà – a invarianza di spesa – anche della collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali di regolazione dell'energia e con l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER).

**Al riguardo**, si rileva che le norme in esame prevedono in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas adempimenti in materia di indagine al fine di assicurare l'applicazione del Regolamento UE 1227/2011. In proposito appare necessario acquisire conferma che tali adempimenti siano sostenibili – unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre utile che sia chiarita la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 22**

### **Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

#### **Le norme :**

- recano un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231 del 2002.

Il decreto legislativo n. 231/2002 reca l'attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'art. 2, come modificato dal decreto legislativo n.

192/2012, reca le definizioni dei termini utilizzati nel citato decreto n. 231. In particolare, il comma 1, lett.

a) precisa che per «transazioni commerciali» si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

La norma in esame dispone che la predetta lett. a) si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ossia i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori (comma 1);

- prevedono che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel già citato codice dei contratti pubblici e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi da quelli previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, si applicano ai casi previsti dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto (ossia ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale) solo se più favorevoli ai creditori (comma 2);
- modificano l'art. 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 231/2002, che nella vigente formulazione prevede che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. La modifica prevista dalla norma in esame sostituisce quest'ultima condizione, in presenza della quale è ammessa la predetta deroga, con l'ipotesi in cui il diverso termine sia giustificato da talune caratteristiche del contratto (comma 3).

**La relazione tecnica** non considera le norme.

La relazione illustrativa precisa quanto segue.

L'articolo 22 si rende necessario per evitare l'apertura di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale direttiva è stata recepita nel diritto interno con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha apportato le opportune modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (con il quale era stata recepita la direttiva 2000/35/CE, che in precedenza regolava la materia).

Dopo la notifica alla Commissione europea dello strumento di recepimento, i servizi della Commissione medesima, nel contesto del caso EU Pilot 5216/13/ENTR, hanno sollevato alcune obiezioni – che, secondo la relazione, *prima facie* non appaiono infondate – circa la compatibilità della normativa interna con la direttiva o, comunque, con il diritto dell'Unione europea.

La relazione evidenzia che appare dunque opportuno fugare sin d'ora, anche attraverso un intervento legislativo, ogni residuo dubbio circa la compatibilità della normativa interna, onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione in un settore particolarmente delicato, quale è quello dei pagamenti dei debiti commerciali alle imprese. Una prima contestazione della Commissione riguarda il corretto recepimento dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7/UE, relativo alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in particolare, ai casi in cui è consentito derogare al termine legale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. In base a tale disposizione, è possibile derogare al termine di trenta giorni, stabilendo un termine di sessanta giorni, nei casi in cui ciò sia «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche». La disposizione è stata recepita nel nuovo articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, secondo il quale la deroga è consentita « quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ». A giudizio della Commissione il riferimento alle «circostanze esistenti al momento» della conclusione del contratto – che, nell'intenzione del legislatore nazionale, doveva avere funzione limitativa delle ipotesi di deroga (escludendo, in particolare, che la deroga al termine legale di pagamento potesse discendere da accordi successivi alla conclusione del contratto) – è fonte di possibili violazioni della direttiva, in quanto autorizza a ritenere che una deroga al termine legale di pagamento possa essere convenuta anche in ragione di situazioni « esterne » al contratto (quali, ad esempio, le condizioni di liquidità del debitore).

Il comma 3 della disposizione proposta sostituisce, nel testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parole: « o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione » con la formula « o da talune sue caratteristiche », conforme a quella prevista dalla direttiva.

Una seconda contestazione riguarda il regime applicabile ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici. Secondo la relazione, l'applicabilità del regime derivante dalla direttiva 2011/7/UE al settore dei lavori pubblici appare fuori discussione. La direttiva, ai sensi del suo articolo 2, si applica alle «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». La locuzione «prestazione di servizi» comprende indiscutibilmente anche i servizi prestati in esecuzione di un appalto di lavori pubblici (essendo, in questo contesto, irrilevante la distinzione – meramente interna

al settore degli appalti – tra appalti di lavori e appalti di servizi). L'undicesimo « considerando» premesso alla direttiva chiarisce espressamente che « la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile».

La relazione evidenzia altresì che, anche sul piano interno, l'applicazione del regime generale in materia di ritardi di pagamento ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici deve considerarsi un dato acquisito: basti richiamare la nota interpretativa del 22 gennaio 2013 del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico (all'epoca anche Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), secondo la quale « le disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione già vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e del saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate e chiarite alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ritenendosi prevalenti queste ultime sulle disposizioni di settore confliggenti, tenendo conto anche dell'espressa clausola di salvezza, secondo cui restano salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per i creditori ».

I commi 1 e 2 della disposizione proposta conferiscono valore di interpretazione autentica a tale lettura, al fine di evitare la formalizzazione di una contestazione da parte della Commissione europea, che ha fondatamente ipotizzato la violazione del principio, che è parte del diritto dell'Unione europea, di chiarezza delle norme interne di recepimento. Infatti, la perdurante vigenza di disposizioni legislative e regolamentari apparentemente in contrasto (quali l'articolo 133 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e le previsioni del regolamento sui lavori pubblici) renderebbe più probabile la violazione della direttiva da parte delle autorità amministrative e imporrebbe agli interessati di far valere solo in sede giudiziale i diritti loro riconosciuti dalla direttiva. La relazione conclude evidenziando che le disposizioni proposte, essenzialmente di natura interpretativa e chiarificatrice, non comportano nuovi oneri finanziari.

**Al riguardo**, con specifico riferimento ai commi 1 e 2, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa, dalla quale sembra emergere la sostanziale neutralità delle norme in esame, appare necessario acquisire più puntuali elementi di valutazione riguardo ai profili finanziari delle medesime.

Infatti, le norme introdotte, per un verso, dispongono che i contratti in materia di appalti pubblici debbano intendersi ricompresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo n.

231/2002, che disciplina, più in generale, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (comma 1), dall'altro, prevedono che i termini e i tassi di interessi previsti dalla specifica disciplina in materia di appalti e concessioni pubbliche si applichino a tutte le ipotesi dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 231/2002) solo se più favorevoli per i creditori (comma 2).

Ove tali previsioni non dovessero corrispondere integralmente alla prassi applicativa già attualmente applicata, le stesse potrebbero dar luogo ad oneri per le pubbliche amministrazioni la cui entità andrebbe valutata anche alla luce del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, delle norme dettate.

In proposito appare quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

## **ARTICOLO 23**

### **Risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea**

**Le norme** introducono l'obbligo, per lo Stato, di risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione. L'azione si prescrive decorsi tre anni (articolo 23, comma 1).

Ai fini della determinazione della violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea, si tiene conto  
- in particolare - di una serie di condizioni enunciate dal testo (articolo 23, comma 2)<sup>16</sup>.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede, a decorrere dal medesimo anno, mediante utilizzo di una parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25, comma 2 (riduzione di agevolazioni fiscali sui consumi di gasolio) (cfr. schede riferite all'articolo 25, commi 2 e 3 e all'articolo 25, commi 1,4 e 5).

**La relazione tecnica** afferma che - secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia relativi al quinquennio precedente il 2010 - le sentenze di condanna al risarcimento dei

---

<sup>16</sup> Grado di chiarezza e di precisione della norma violata; carattere intenzionale della violazione; scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto; posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in applicazione della legge 117/1988<sup>17</sup>, sono state pari a 5, con una liquidazione media di circa 49.000 euro. L'impatto finanziario della norma in esame, che allarga il campo di applicazione della predetta normativa, può essere quantificato in via approssimativa in circa 100.000 euro all'anno. Peraltro le somme liquidate per le azioni di risarcimento contro lo Stato potranno eventualmente essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 117/1988, la cui sfera di applicazione può essere estesa ai casi in esame.

L'articolo 8 disciplina l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato riconosciuto responsabile di aver cagionato un danno ingiusto con dolo o colpa grave e per diniego di giustizia. Si prevede che la misura della rivalsa non possa superare una somma pari al terzo di un'annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando sia effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

La relazione illustrativa precisa che le norme sono volte a adeguare la disciplina nazionale alle indicazioni della giurisprudenza europea<sup>18</sup>. A tal fine viene introdotta la fattispecie di responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto europeo da parte di organi giurisdizionali di ultimo grado. Tale ipotesi si integra a condizione che sussistano:

- il requisito della gravità della violazione con carattere manifesto (così traducendosi, nel lessico proprio dell'ordinamento italiano, il connotato della “sufficiente caratterizzazione” indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea);
- il rapporto eziologico tra violazione e pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive (non solo di quelle che nella normativa tipicamente italiana sono di diritto soggettivo, ma anche - per esempio - quelle di interesse legittimo).

Il comma 2 recepisce le indicazioni della giurisprudenza europea atte a precisare la nozione di violazione manifesta<sup>19</sup>.

La relazione conferma, infine, che la norma comporta oneri finanziari (maggiori spese) quantificati nella relazione tecnica.

---

<sup>17</sup> Le legge disciplina il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati.

<sup>18</sup> La relazione fa riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, pronunciata nel contesto della procedura di infrazione n. 2009/2230, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, giunta allo stadio di messa in mora.

<sup>19</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza Gerhard Köbler contra Repubblica austriaca, del 30 settembre 2003, nella causa C-224/01.

**Al riguardo** andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio per valutare la prudenzialità della stima indicata dalla relazione tecnica.

Quest'ultima, infatti, si limita a riferire il numero di sentenze di condanna pronunciate sulla base della disciplina attualmente in vigore (legge 117/1988), ma non fornisce dati ed elementi, specificamente riferibili alle nuove fattispecie di responsabilità previste dalle norme in esame, volti a suffragare l'ipotesi di quantificazione indicata dal testo.

Appare inoltre necessario acquisire una precisazione in merito ai profili applicativi delle norme in esame, per meglio chiarire i possibili effetti finanziari da esse derivanti. Si fa riferimento, in particolare, all'affermazione - contenuta nella relazione tecnica - secondo cui le somme liquidate per le azioni di risarcimento contro lo Stato potranno essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 117/1988. A tal fine la RT precisa che la sfera di applicazione di detta norma "può essere estesa ai casi de quo". Tuttavia il testo non reca alcun riferimento esplicito a tale ipotesi di estensione indicata dalla RT. Andrebbe pertanto valutato se effettivamente l'applicazione della predetta norma possa ritenersi estensibile ai casi in esame, pure in assenza di un richiamo testuale in tal senso.

## **ARTICOLO 25, commi 2 e 3**

### **Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura**

**Normativa vigente.** Il contingente di consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato<sup>20</sup> è stato recentemente oggetto di numerose modifiche. Tale contingente è infatti stato ridotto prima dall'art. 1, comma 517, della legge n. 228/2012 e, successivamente, dall'art. 6, comma 3, del DL 69/2013<sup>21</sup>. Da ultimo il predetto contingente è stato incrementato ad opera del comma 184 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), entro un limite di spesa di 4 milioni per il 2014, 21 milioni per il 2015 e 16 milioni a decorrere dal 2016.

---

<sup>20</sup> Come determinati nell'Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

<sup>21</sup> La prima di tali disposizioni ha previsto una riduzione a regime del contingente di consumo agevolato pari al 5%, calcolando corrispondentemente un risparmio di 54 mln rispetto. Un'ulteriore riduzione del medesimo contingente è stata prevista dall'art. 6, comma 3, del DL n. 69/2013 che, peraltro, non indicava espressamente la percentuale di riduzione del contingente stesso, limitandosi a prevedere che tale riduzione dovesse garantire un risparmio aggiuntivo di 34,6 mln annui per il biennio 2014-2015.

**La norma** prevede una riduzione del contingente di consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato esattamente compensativa dell'aumento previsto, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2014. La relativa riduzione di spesa, pari quindi a 4 milioni per il 2014, 21 milioni per il 2015 e 16 milioni a decorrere dal 2016, è utilizzata a copertura degli oneri derivanti:

- dagli articoli 5, 6 e 7, quantificati in 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
- dall'articolo 23, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Rispetto a tali ultimi oneri è prevista una clausola di monitoraggio.

**La relazione tecnica** riepiloga nella seguente tabella gli oneri da coprire e la relativa copertura:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Estensione detrazioni Irpef ai soggetti non residenti Shumacker (art. 5)	-1,4	-14,8	-11
Estensione del nuovo regime dei minimi ai soggetti non residenti Shumacker (art. 5)		-3,34	-2
Successione su titoli di debito estero (art. 6)	-1,6	-1,6	-1,6
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (art. 7)	-0,7	-0,7	-0,7
Responsabilità per violazione del diritto UE (art. 23)	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>-3,8</b>	<b>-20,54</b>	<b>-15,4</b>
Riduzione contingente di carburante per uso agricolo	4	21	16
<b>Effetti complessivi netti</b>	<b>0,2</b>	<b>0,46</b>	<b>0,6</b>

**Nulla da osservare** per i profili di quantificazione.

#### **ARTICOLO 25, commi 1, 4 e 5**

##### **Copertura finanziaria**

**La norma** dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 (comma 1), nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014 (comma 4), si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa da disporre con successivi provvedimenti amministrativi, in

misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 (commi 2 e 3). Il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23. Nel caso che si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili (comma 5).

**Al riguardo**, con riferimento alle maggiori entrate utilizzate a copertura si rinvia alle osservazioni già formulate per i profili di quantificazione, nelle schede relative all'articolo 23 e all'articolo 25, commi 2 e 3.

Si rileva, inoltre, l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1, precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 15,3 milioni di euro, previsti a decorrere dall'esercizio 2016.

Infine, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali missioni e programmi faccia riferimento la clausola di salvaguardia ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili prevista dal comma 5 dell'articolo 25, anche al fine di verificarne l'idoneità.